

VERBALE DI ASSEMBLEA DI SOCIETA' COOPERATIVA PER AZIONI**REPUBBLICA ITALIANA**

L'anno duemiladieci, il giorno dieci del mese di maggio in Sulmona (AQ), in Piazza Capograssi n. 9, alle ore quindici e cinque minuti.

Dinanzi a me **Avv. CESIRA DE MICHELE**, Notaio in Sulmona, iscritto presso il Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di L'Aquila, Sulmona ed Avezzano,

SI E' RIUNITA

in seconda convocazione l'assemblea della Cooperativa:

- **"INSIEME Società cooperativa per azioni"** con sede in Castelvecchio Subequo (AQ), Piazza San Francesco n. 4, partita I.V.A., codice fiscale e numero d'iscrizione 01606250668 del Registro delle Imprese di L'Aquila ed iscritta con il numero Repertorio Economico Amministrativo 106647 per discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno

- approvazione modifiche statutarie.

E' PRESENTE

- **DI MEGLIO Patrizia**, nata a Castelvecchio Subequo il giorno 17 gennaio 1962 e domiciliata per la carica presso la sede sociale della suddetta società, nella qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione della predetta società.

La costituita, cittadina italiana, della cui identità

personale, qualifica e poteri di firma io Notaio sono certo,
mi chiede di redigere il presente verbale.

Aderendo do atto che assume la presidenza, ai sensi di statuto
e per acclamazione unanime dell'Assemblea, il Presidente del
Consiglio di Amministrazione signora DI MEGLIO Patrizia, la
quale incarica me Notaio di fungere da segretario, e

CONSTATATO

- che l'assemblea è stata regolarmente convocata con avviso
inviato a tutti gli aventi diritto in data 20 aprile 2010, per
il giorno 30 aprile 2010 alle ore 8.00 in prima convocazione e
per il giorno 10 maggio 2010 alle ore 15.00 in seconda
convocazione;

- che la seduta in prima convocazione è andata deserta;

- che per il Consiglio di Amministrazione sono presenti
personalmente i signori:

DI MEGLIO Patrizia, Presidente e MARTELLI Attilio,
Consigliere;

- che sono presenti personalmente e per deleghe, che saranno
conservate nei libri sociali, numero 27 (ventisette) soci sui
complessivi 78 (settantotto), i cui nomi risultano dal foglio
di presenze, che si allega al presente atto sotto la lettera
"A";

- che la società non ha Collegio Sindacale;

- che nessuno dei presenti si è opposto o si oppone alla
trattazione degli argomenti di cui all'ordine del giorno;

- che si è accertato della identità personale e della
legittimazione dei presenti ad intervenire,

tutto ciò premesso

DICHIARA

essendo stata da esso verificata la regolarità della
costituzione, validamente costituita la presente assemblea ed
idonea a deliberare sull'argomento posto all'ordine del
giorno.

Prendendo la parola il Presidente illustra agli intervenuti i
motivi che consigliano di sostituire lo statuto sociale con un
nuovo statuto sociale composto da 45 (quarantacinque)
articoli.

Il Presidente propone pertanto di deliberare sulle suddette
modifiche e pertanto sulla totale sostituzione del nuovo
statuto allo statuto attualmente vigente.

Lo stesso Presidente ricorda che, nel caso in cui venissero
approvate tali modifiche, si renderebbe necessario aggiornare
lo Statuto Sociale di cui dà lettura nella nuova formulazione.

Dopo esauriente discussione l'assemblea, udita la relazione
del Presidente, con voto manifestato mediante comunicazione
verbale, all'unanimità

DELIBERA

I

- di sostituire lo statuto sociale con un nuovo statuto
sociale composto da 45 (quarantacinque) articoli;

II

- di sostituire pertanto il nuovo Statuto Sociale, di cui ha dato lettura il Presidente, allo Statuto Sociale precedente:

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

ART. 1

DENOMINAZIONE

E' costituita la società cooperativa denominata "INSIEME Società Cooperativa per azioni".

ART. 2

SEDE

La Cooperativa ha sede legale nel comune di Castelvecchio Subequo (AQ) in Piazza San Francesco n. 4.

Sedi secondarie, filiali, succursali, agenzie, uffici di rappresentanza, sia in Italia che all'estero, potranno essere istituite o soppresse con semplice decisione dell'organo organo amministrativo.

ART. 3

DURATA

La durata della società è fissata fino al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata una o più volte per decisione dei soci.

In difetto sarà prorogata a tempo indeterminato, fatto salvo in tal caso il diritto di recesso dei soci.

TITOLO II

MODELLO SOCIETARIO

SCOPI - OGGETTO - PREVALENZA

ART. 4

MODELLO SOCIETARIO

La cooperativa adotta il modello societario della SPA in quanto compatibile con la disciplina prevista dal codice vigente in materia di società cooperative.

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio.

ART. 5

PREVALENZA

A norma dell'articolo 2514 del c.c. si intendono perseguire i principi della mutualità prevalente e quindi troveranno applicazione nella cooperativa:

1. il divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentati di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;

2. il divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;

3. il divieto di distribuire le riserve fra i soci cooperatori;

4. l'obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento della società, dell'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai

fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

La cooperativa si avvale prevalentemente e maggioritariamente, nello svolgimento della propria attività, delle prestazioni lavorative dei soci. Gli amministratori documentano tale condizione di prevalenza in nota integrativa al bilancio evidenziando contabilmente che il costo del lavoro dei soci è superiore al 50% (cinquanta per cento) del totale del costo del lavoro di cui all'art. 2425, 1° comma, punto B9.

ART. 6

SCOPO E OGGETTO

La cooperativa opera senza finalità lucrative. Lo scopo che i soci della cooperativa intendono perseguire è quello di ottenere, tramite la gestione in forma associata, le migliori condizioni retributive, economiche, sociali e professionali.

La società al fine del perseguimento dei suoi scopi, può svolgere la propria attività anche con terzi mantenendo i criteri della prevalenza ai fini mutualistici.

La cooperativa potrà svolgere, con indirizzo mutualistico, qualunque altra attività connessa agli scopi sopra elencati, nonché compiere tutti gli atti, le transazioni e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, e finanziaria, necessarie e utili per la realizzazione degli scopi e delle attività sociali. A tale scopo può richiedere contributi e finanziamenti a ogni livello

istituzionale, comprese l'U.E., banche private e d'affari;

sottoscrivere accordi di programma, protocolli d'intesa,

promuovere e aderire a consorzi e fare quant'altro al fine di

raggiungere gli scopi prefissati.

La cooperativa potrà, inoltre, dare l'adesione ad enti ed

organismi economici o finanziari, diretti a consolidare e

sviluppare il movimento cooperativo e a coordinare le attività

previdenziali, assistenziali e mutualistiche.

La società, con riferimento ai requisiti e agli interessi dei

soci, ha per oggetto:

1- la fornitura di servizi per la produzione, l'allestimento e

la rappresentanza in forma associata di spettacoli musicali,

teatrali, radio-televisivi, cinematografici, artistici in

genere, di attività sportive e ricreative, nonché l'esecuzione

di analoghe attività a favore di terzi, anche in modo gratuito

e/o benefico. Inoltre la cooperativa si propone di organizzare

le figure professionali tecniche e di fornire a terzi questi

servizi organizzativi attraverso l'attività dei soci sia

singoli che in gruppi o squadre (a titolo puramente

esemplificativo per figure tecniche si intendono fonici,

tecnici audio e luci, tecnici del montaggio, facchini,

trasportatori, animatori turistici, ecc.) e qualsiasi altra

attività di supporto tecnico la cooperativa potrà effettuare

installazioni di impianti elettrici, impianti audio luci,

palchi e stand per manifestazioni di ogni genere, ed ogni

altra struttura sia fissa che mobile;

2- la prestazione di servizi e di consulenze ad aziende ed imprese pubbliche e private nei campi della qualità, del rispetto ambientale, della sicurezza, della privacy, delle condizioni igieniche del lavoro e della gestione di tutti gli adeguamenti aziendali nei confronti della normativa. A tal fine potrà svolgere tutte le attività necessarie per arrivare alla messa a punto di sistemi di qualità, ambientali, di sicurezza, responsabilità sociale, di accreditamento e relativa certificazione, il tutto con l'ausilio di tecnici all'uopo abilitati. Onde raggiungere le finalità di cui sopra, la cooperativa potrà svolgere corsi di preparazione, formazione, seminari, convegni, potrà sviluppare software e materiale informativo, potrà pubblicare materiale didattico e divulgativo.

A tal fine la cooperativa potrà:

1a) - partecipare a pubblici appalti e licitazioni private o acquisire commesse di lavoro sotto qualsiasi forma consentita dalla legislazione vigente;

2b) - costruire, acquistare, locare, acquisire sotto qualsiasi forma strutture immobili e mobili necessarie al perseguimento dello scopo sociale;

3c) - effettuare tutte le iniziative utili all'elevazione morale, materiale, professionale e spirituale dei soci, secondo i principi della mutualità;

4d)	- promuovere l'autofinanziamento della cooperativa
	stimolando lo spirito di previdenza della solidarietà e di
	risparmio dei soci, raccogliendo ed erogando, prestiti
	limitatamente ad essi ed esclusivamente ai fini del
	conseguimento dell'oggetto sociale;
5e)	- assumere interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi
	forma, in imprese specie se svolgono attività analoghe e
	comunque complementari all'attività sociale;
6f)	- dare adesione e partecipazione ad enti ed organismi
	economici, consortili e fideiussori al fine di consolidare e
	sviluppare il movimento cooperativo e agevolare gli scambi,
	gli approvvigionamenti ed il credito;
7g)	- concedere avalli cambiari, fideiussori ed ogni altra
	garanzia sotto qualsivoglia forma, per facilitare
	l'ottenimento del credito ai soci ed agli enti cui la
	cooperativa aderisce;
8h)	- istituire una sezione di attività, disciplinata da
	apposito regolamento per la raccolta del risparmio tra i soci
	stessi ed effettuata esclusivamente ai fini del conseguimento
	dell'oggetto sociale;
9i)	- incentivare la promozione di ogni altra iniziativa con
	finalità sociali (casa, tempo libero, cultura ecc.)
	professionali e materiali dei soci;
10l)	- costituire fondi per lo sviluppo, per la
	ristrutturazione, per il potenziamento aziendale nonchè

adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai sensi della legge 31 gennaio 1992 n. 59 e sue eventuali norme modificative ed integrative.

La società cooperativa potrà svolgere qualunque altra attività connessa od affine a quelle sopra elencate, nonchè compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, industriale e finanziaria necessarie ed utili alla realizzazione degli scopi sociali, e comunque sia indirettamente che direttamente ai medesimi, ad eccezione delle operazioni di cui alle leggi n. 1/1991 e n. 197/1991, nonchè compiere operazioni, nel rispetto e nei limiti del d.lgs n. 385/93 pubblicato sulla G.U. n. 23 del 30 settembre 1993 e delibera C.I.C.R. del 30 marzo 1994 pubblicata sulla G.U. n. 58 del giorno 11 marzo 1994.

Per il perseguimento degli scopi sociali della società è espressamente previsto, inoltre, che la società possa svolgere attività con e/o tramite soggetti terzi, secondo la previsione di cui all'art. 2521 cod. civile.

I criteri e le regole inerenti allo svolgimento dell'attività mutualistica tra la società ed i soci sono disciplinati da apposito regolamento interno, approvato dall'assemblea, che costituisce parte integrante del presente statuto.

La cooperativa potrà aderire o realizzare un gruppo cooperativo paritetico a norma dell'articolo 2545-septies

c.c..

La cooperativa potrà infine promuovere anche l'autofinanziamento della società cooperativa stimolando lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci, raccogliendo prestiti fra essi esclusivamente ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale.

La cooperativa potrà realizzare ogni altra attività direttamente o indirettamente finalizzata al raggiungimento degli scopi sociali.

TITOLO III

SOCI

ART. 7

REQUISITI DEI SOCI

Il numero dei soci è illimitato e variabile ma non può essere inferiore a nove.

Possono essere soci cooperatori le persone fisiche appartenenti alle seguenti categorie:

- **Soci lavoratori:** possono essere soci lavoratori, tutte le persone fisiche aventi capacità di agire, che esercitano l'arte o il mestiere corrispondenti alla specialità della cooperativa e abbiano maturato una capacità professionale nei settori definiti nell'oggetto della società e che attivamente possano collaborare al raggiungimento dei fini sociali.

Possono essere soci anche tecnici, consulenti e/o collaboratori aventi una specifica caratterizzazione

professionale nel numero ritenuto indispensabile per il buon funzionamento della società.

Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, i soci instaurano con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata, nelle diverse tipologie previste dalla legge, o autonoma, ovvero in qualsiasi altra forma consentita dalla legislazione italiana.

In considerazione della peculiare posizione giuridica del socio lavoratore, la prestazione di lavoro dello stesso ed il relativo trattamento economico e normativo sono disciplinati da apposito Regolamento, redatto dal Consiglio di amministrazione ed approvato dall'assemblea dei soci in conformità a quanto stabilito dalla legge 142/2001 e successive modificazioni.

Soci in prova (a norma art. 2527) sono soci cooperatori ammessi in una categoria speciale in virtù dell'interesse alla loro formazione ovvero al loro inserimento nell'impresa. Tali soci non possono in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci cooperatori. Al termine di un periodo di 5 (cinque) anni il nuovo socio è ammesso a godere i diritti che spettano agli altri soci cooperatori.

Nel caso tale categoria superi il limite anzidetto il consiglio di amministrazione provvederà al ripristino dei rapporti previsti dalla legge o dall'atto costitutivo.

- Possono altresì essere soci soggetti diversi dalle persone

fisiche, ed in particolare persone giuridiche pubbliche o private le cui attività siano conformi allo scopo perseguito dalla cooperativa ed abbiano i requisiti necessari per l'ammissione nella società.

- Soci finanziatori e titolari di strumenti finanziari

La cooperativa può emettere strumenti finanziari partecipativi e non partecipativi, secondo la disciplina prevista per le società per azioni e dalle leggi speciali. Si applicheranno gli articoli 2346 ss. e gli articoli 2410 ss., nonché la legge 59/92.

Non possono divenire soci quanti esercitano in proprio imprese identiche o affini con quella della cooperativa.

Ogni socio è iscritto in una apposita sezione del libro soci in base alla appartenenza a ciascuna delle categorie sopraindicate.

I regolamenti che disciplinano il rapporto di scambio mutualistico dovranno prevedere il principio della parità di trattamento tra tutti i soci appartenenti alle medesime categorie

Per la disciplina dei diritti dei soci si richiama quanto previsto dall'art. 2545-bis c.c.

ART. 8

PROCEDURA DI AMMISSIONE

Chi desidera diventare socio deve presentare domanda scritta all'organo amministrativo contenente i seguenti documenti:

	se persona fisica - autocertificazione dalla quale risulti:	
	nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza, codice	
	fiscale, titolo di studio, competenze professionali o titoli	
	specifici, recapiti telefonici e indirizzo di posta	
	elettronica, fotocopia di un documento valido di	
	riconoscimento.	
	Se persona giuridica - denominazione sociale, sede e codice	
	fiscale; inoltre, devono indicare i dati sociali e il	
	nominativo della persona delegata a rappresentarla nei	
	rapporti con la cooperativa, nonché allegare la deliberazione	
	dell'organo competente che ha deciso l'adesione.	
	Gli aspiranti soci sono, inoltre, tenuti a fornire tutti gli	
	altri documenti e notizie che l'organo amministrativo	
	richiedesse a migliore documentazione della domanda di	
	ammissione.	
	Si deve indicare inoltre:	
	- i motivi della richiesta e la categoria di soci a cui chiede	
	di essere iscritto;	
	- il numero di azioni che si propone di sottoscrivere.	
	Il socio è tenuto:	
	a) ad osservare il presente statuto, i regolamenti interni	
	disciplinanti lo scambio mutualistico, le deliberazioni	
	legalmente adottate dagli organi sociali;	
	b) a partecipare concretamente all'attività della cooperativa	
	sulla base delle norme fissate per l'esecuzione dello scambio	

mutualistico.

L'ammissione di un nuovo socio è fatta con deliberazione degli amministratori su domanda dell'interessato. La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli amministratori nel libro dei soci.

Il nuovo socio deve versare, oltre l'importo delle azioni, il sovrapprezzo eventualmente determinato dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta dagli amministratori.

Il consiglio di amministrazione deve entro sessanta giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli amministratori, chi l'ha proposta può entro sessanta giorni dalla comunicazione del diniego chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua prossima successiva convocazione.

Gli amministratori nella relazione al bilancio illustrano le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione dei nuovi soci.

ART. 9

AZIONI

Il valore nominale di ciascuna azione è pari a Euro 25,00 (venticinque e zero centesimi).

Chi desidera divenire socio deve sottoscrivere una quota di

capitale di importo pari a Euro 25,00 (venticinque e zero centesimi). All'atto della sottoscrizione va effettuato il versamento del 100% (cento per cento) della quota sottoscritta. Per i conferimenti in natura e di crediti si applica la disciplina dell'articolo 2343 c.c.

Il socio che durante la vita della cooperativa intende sottoscrivere nuovo capitale sociale può versare anche ratealmente il relativo importo, nei modi e nei termini che stabilirà con apposita delibera dell'Assemblea su proposta del Consiglio di Amministrazione.

Nelle società nessun socio può avere tante azioni il cui valore nominale superi la somma di centomila euro.

ART. 10

CESSIONE DELLE AZIONI

Le azioni dei soci cooperatori non possono essere cedute con effetto verso la società, se la cessione non è autorizzata dagli amministratori.

Il socio che intende trasferire le proprie azioni deve darne comunicazione agli amministratori con lettera raccomandata, indicando: il nome, la residenza e tutte le generalità dell'aspirante acquirente, i requisiti personali da questi posseduti e il prezzo pattuito per la cessione.

Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta.

Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la società deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio.

Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato. Contro il diniego il socio entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione può proporre opposizione al tribunale.

ART. 11

VINCOLI SULLE AZIONI

Le azioni non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli; esse si considerano vincolate soltanto a favore della cooperativa a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni che i soci contraggano con la medesima.

Il creditore particolare del socio cooperatore, finché dura la società, non può agire esecutivamente sulla quota del medesimo.

ART. 12

PERDITA DELLA QUALITÀ' DI SOCIO

La qualità di socio si perde per recesso, esclusione, cessione della quota e per morte del socio; in questi casi il socio che cessa di far parte della cooperativa risponde verso questa per un anno dal giorno in cui si sono verificati tali eventi per il pagamento della quota sociale sottoscritta e non versata.

In merito alla responsabilità del socio uscente o dei suoi

eredi, si richiama la disciplina prevista dall'art. 2536 del codice civile.

ART. 13

RECESSO

Oltre che negli altri casi previsti dalla legge e dal presente statuto, il diritto di recesso compete ai soci che non hanno concorso alle deliberazioni riguardanti:

- la modifica della clausola dell'oggetto sociale, quando consente un cambiamento significativo dell'attività della società;

- la trasformazione della società;

- il trasferimento della sede sociale all'estero;

- la revoca dello stato di liquidazione;

- la modifica dei criteri di determinazione del valore dell'azione in caso di recesso;

- le modificazioni dello statuto concernenti i diritti di voto o di partecipazione;

- l'eliminazione di una o più cause di recesso previste dal comma seguente;

Hanno, inoltre, diritto di recedere i soci che non hanno concorso all'approvazione delle deliberazioni riguardanti:

- la proroga del termine;

- l'introduzione o la rimozione di vincoli alla circolazione dei titoli azionari.

Inoltre hanno il diritto di recedere i soci cooperatori che

abbiano perduto i requisiti per l'ammissione o che non si trovino più in condizione di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla società.

Gli amministratori devono esaminarla entro sessanta giorni dalla ricezione. Se non sussistono i presupposti del recesso, gli amministratori devono darne immediata comunicazione al socio, che entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione innanzi il tribunale.

Il recesso ha effetto: per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda; per quanto riguarda i rapporti mutualistici tra socio e società con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo.

ART. 14

ESCLUSIONE

Il Consiglio di Amministrazione può deliberare l'esclusione nei confronti del socio:

1. per gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano dalla legge, dal contratto sociale, dal regolamento o dal rapporto mutualistico;

2. per mancanza o perdita dei requisiti previsti per la partecipazione alla società;

3. nel caso indicato all'articolo 2531;

4. nei casi previsti dall'articolo 2286;

5. nei casi previsti dell'articolo 2288, primo comma.

Il provvedimento di esclusione deve essere motivato con un preciso e circostanziato richiamo dei fatti posti a base della deliberazione. Le deliberazioni prese in materia di esclusione debbono essere comunicate al socio con lettera raccomandata.

Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al Tribunale, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione.

Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.

ART. 15

MORTE DEL SOCIO

In caso di morte del socio, gli eredi hanno diritto alla liquidazione della quota secondo le disposizioni dell'articolo successivo.

Gli eredi non hanno diritto a subentrare nella partecipazione del socio deceduto.

ART. 16

RIMBORSO DELLE AZIONI

Il rimborso delle azioni ha luogo sulla base del bilancio dell'esercizio in cui si sono verificati il recesso, l'esclusione o la morte del socio.

Il socio receduto od escluso e gli eredi del socio defunto

hanno diritto soltanto al rimborso del valore nominale delle somme versate (eventualmente ridotto in proporzione alle perdite imputabili al capitale). La liquidazione comprende anche il rimborso del soprapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della società e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell'articolo 2545-quinquies, terzo comma.

Il pagamento deve essere fatto entro centottanta giorni dall'approvazione del bilancio.

Il socio che cessa di far parte della società risponde verso questa per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso, la esclusione o la cessione della quota si è verificata.

Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto per il rimborso delle azioni. Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la società gli eredi del socio defunto.

Il socio che ha ottenuto garanzie dalla cooperativa non ha diritto, quali che siano le circostanze che determinano lo scioglimento del rapporto societario, alla liquidazione della propria quota prima di aver provato di avere adempiuto a tutti gli obblighi derivatigli dalla operazione in corso.

L'assemblea può deliberare, su proposta del Consiglio di

Amministrazione, che decorso un anno da quando sono divenute esigibili, le quote di capitale non ritirate dai soci re ceduti, esclusi, dagli eredi del socio defunto siano devolute alla riserva ordinaria.

TITOLO IV

PATRIMONIO - CAPITALE SOCIALE - BILANCIO

ART. 17

PATRIMONIO

Il patrimonio sociale è costituito:

a) dal capitale sociale costituito dall'ammontare delle azioni sottoscritte dai soci;

b) dalla riserva legale indivisibile, formata dalle quote delle eccedenze attive di gestione e dalle azioni non rimborsate ai soci re ceduti, esclusi o agli eredi del socio defunto;

c) dall'accantonamento a riserva indivisibile di eventuali apporti di terzi, come contributi di Enti pubblici, lasciti, donazioni ed altre erogazioni liberali fatti o disposti da chiunque a favore della cooperativa per essere impiegata al fine del raggiungimento degli scopi sociali;

d) da ogni altra riserva prevista dalla legge e da ogni altro fondo deliberato dall'assemblea a copertura di particolari rischi, o in previsione di oneri futuri ed eventuali adempimenti previsti dalla legge, investimenti o per acquisto di azioni proprie.

e) dall'eventuale fondo sopraprezzo azioni;

f) riserve per i possessori di strumenti finanziari.

Le riserve b, c, d, e non possono essere ripartite tra i soci cooperatori né durante la vita della società né all'atto dello scioglimento.

ART. 18

CAPITALE SOCIALE

Il capitale sociale della cooperativa non è determinato in un ammontare prestabilito ed è formato da un numero illimitato di azioni del valore nominale non inferiore e non superiore ai limiti consentiti dalle leggi vigenti.

L'ammissione di nuovi soci non importa modificazione dell'atto costitutivo.

La società può anche deliberare aumenti di capitale a pagamento nelle forme previste dagli articoli 2438 e seguenti c.c.

In questo caso, l'esclusione o la limitazione del diritto di opzione può essere autorizzata dall'assemblea su proposta motivata degli amministratori.

Oltre al denaro, i soci possono conferire anche beni in natura e crediti, in questo caso si applica quanto disposto dal quarto comma dell'articolo 2464 c.c.

Non possono formare oggetto di conferimento le prestazioni di opera o di servizi.

Se in caso di perdite, il capitale risulta diminuito di oltre

un terzo, si applicano le previsioni dell'art. 2446 c.c.

Se il capitale viene completamente eroso da perdite d'esercizio la cooperativa si scioglie salvo che gli amministratori convochino l'assemblea per deliberare il ripristino del capitale.

ART. 19

BILANCIO

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo provvede alla redazione del bilancio secondo i criteri stabiliti dalla legge.

In sede di approvazione del bilancio di esercizio, l'assemblea determina, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 5 del presente statuto, la destinazione degli utili.

ART. 20

RISTORNI

L'assemblea, su proposta dell'organo amministrativo, potrà deliberare l'erogazione di ristori, in misura non superiore al 30% (trenta per cento) dei trattamenti economici complessivi spettanti ai soci lavoratori ordinari.

I ristori dovranno essere ripartiti in proporzione alla quantità e/o qualità delle prestazioni lavorative erogate dai soci, sulla base di quanto disposto dai regolamenti interni.

L'erogazione potrà avvenire, in base alle decisioni

dell'assemblea, mediante:

- integrazioni dei compensi;

- aumento gratuito del capitale sociale;

- distribuzione gratuita di strumenti finanziari.

Comunque l'attribuzione del ristorno deve rendere possibile

l'accantonamento ed il pagamento di cui ai punti a) e b)

dell'articolo 21 del presente statuto.

ART. 21

DESTINAZIONE UTILE

In presenza di un utile d'esercizio si dovranno prevedere le

seguenti disposizioni di legge:

a) qualunque sia l'ammontare del fondo di riserva legale, deve

essere a questo destinato almeno il 30% (trenta per cento)

degli utili netti annuali;

b) una quota degli utili netti annuali deve essere corrisposta

ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della

cooperazione, nella misura del 3% (tre per cento);

c) un'eventuale quota a rivalutazione del capitale sociale

sottoscritto e versato (ed eventualmente anche del

sovrapprezzo azioni), nella misura che verrà stabilita

dall'assemblea, purché nei limiti delle variazioni dell'indice

nazionale generale annuo dei prezzi al consumo per le famiglie

di operai e di impiegati, calcolate dall'Istituto nazionale di

statistica (ISTAT) per il periodo corrispondente a quello

dell'esercizio sociale in cui gli utili stessi sono stati

prodotti;

d) un eventuale dividendo ai soci nella misura che verrà stabilita dalla assemblea che approva il bilancio, e che non potrà superare, in ogni caso, la misura massima consentita dall'articolo 2514 c.c. ai fini dell'esistenza dei requisiti della prevalenza;

e) un'eventuale quota ai fondi previsti dallo statuto;

f) il resto sarà destinato a riserva indivisibile.

TITOLO V

ORGANI SOCIALI

ART. 22

SISTEMA DI AMMINISTRAZIONE

Il sistema d'amministrazione adottato dalla cooperativa prevede i seguenti organi:

a) assemblea dei soci

b) consiglio di amministrazione

c) collegio sindacale

d) revisore o società di revisione

CAPO I

ASSEMBLEA

ART. 23

DEFINIZIONE

L'Assemblea è l'organo sovrano della cooperativa; le sue deliberazioni prese in conformità dello statuto e della legge vincolano tutti i soci, ancorché non intervenuti o

dissenzienti.

ART. 24

MODALITA' DI CONVOCAZIONE

Le assemblee ordinarie e straordinarie sono tenute presso la sede sociale.

L'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno, per l'approvazione del bilancio, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

L'assemblea straordinaria viene convocata ogni qualvolta ricorrano i casi previsti dallo statuto e dalla legge.

L'Assemblea, tanto ordinaria che straordinaria, è costituita dai soci della cooperativa regolarmente iscritti nel libro soci e in regola con i versamenti.

ART. 25

COMPETENZE

Spetta all'Assemblea ordinaria:

1. determinare le linee generali dell'attività della cooperativa;

2. approvare i bilanci;

3. approvare i regolamenti interni;

4. procedere alla elezione delle cariche sociali;

5. determinare la misura di eventuali emolumenti da corrispondere agli amministratori e il compenso annuale dei sindaci;

6. deliberare sulle eventuali responsabilità degli

amministratori e dei sindaci;

7. deliberare su tutti gli altri oggetti attribuiti dalla legge alla sua competenza nonché sulle autorizzazioni richieste dallo statuto per il compimento di atti posti in essere dagli amministratori ferma in ogni caso la responsabilità di questi per gli atti compiuti.

L'assemblea straordinaria delibera sulle modificazioni dello statuto, sulla nomina, sulla sostituzione e sui poteri dei liquidatori e su ogni altra materia espressamente attribuita dalla legge alla sua competenza.

L'Assemblea viene convocata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione con avviso spedito almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza, con lettera raccomandata, a mezzo fax, posta elettronica ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, fatto pervenire ai soci al domicilio risultante dal libro dei soci.

Nell'avviso di convocazione debbono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

Nell'avviso di convocazione dell'assemblea può essere fissato anche il giorno per la seconda convocazione che però non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima. Se il giorno per la seconda convocazione non è indicato nell'avviso, l'assemblea deve essere riconvocata entro trenta giorni dalla data della prima.

ART. 26

QUORUM COSTITUTIVI E DELIBERATIVI

L'assemblea ordinaria, in prima convocazione, è regolarmente costituita con l'intervento di tanti soci che rappresentino almeno il 50% (cinquanta per cento) + 1 (uno) dei voti spettanti alla totalità dei soci e delibera a maggioranza assoluta.

In seconda convocazione, l'assemblea ordinaria delibera, a maggioranza dei voti presenti e rappresentati, sugli oggetti che avrebbero dovuto essere trattati nella prima, qualunque sia il numero dei soci partecipanti.

L'assemblea straordinaria, in prima convocazione, delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più del 50% (cinquanta per cento) dei voti spettanti alla totalità dei soci.

In seconda convocazione è regolarmente costituita con la partecipazione di oltre un terzo del capitale sociale e delibera con il voto favorevole di almeno i due terzi del capitale rappresentato in assemblea.

ART. 27

DIRITTO DI VOTO

Hanno diritto di voto nelle assemblee i soci che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno novanta giorni. Il socio in mora nei versamenti non può esercitare il diritto di voto.

Ciascun socio cooperatore ha un voto, qualunque sia il valore

della quota o il numero delle azioni possedute.

Il voto plurimo è disciplinato come segue:

Ai soci cooperatori persone giuridiche spettano più voti, in relazione al numero dei loro membri. In particolare, a tali soci viene attribuito un voto ogni tre soci, fino ad un massimo di cinque voti.

Se i soci realizzano lo scopo mutualistico attraverso l'integrazione delle rispettive imprese o di talune fasi di esse il diritto di voto è attribuito in ragione della partecipazione allo scambio mutualistico. Nessun socio può esprimere più del decimo dei voti in ciascuna assemblea generale. In ogni caso, ad essi non può essere attribuito più di un terzo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti o rappresentati in ciascuna assemblea generale.

I voti complessivamente spettanti ai possessori di strumenti finanziari non possono superare il terzo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti ovvero rappresentati in ciascuna assemblea generale.

ART. 28

DELEGHE DI VOTO E

MODALITA' DI FUNZIONAMENTO

DELL'ASSEMBLEA

I soci possono farsi rappresentare nell'assemblea soltanto da altri soci. La rappresentanza deve essere conferita per iscritto e i documenti relativi devono essere conservati dalla

società. Ciascun socio può rappresentare sino ad un massimo di dieci soci.

La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco ed è sempre revocabile nonostante ogni patto contrario ai sensi dell'articolo 2372 c.c. Il rappresentante può farsi sostituire solo da chi sia espressamente indicato nella delega.

Per il socio imprenditore individuale valgono le disposizioni previste dall'art. 2539 c.c.

L'assemblea sia ordinaria sia straordinaria è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione ed in sua assenza dal Vice Presidente; in mancanza di entrambi da persona eletta dalla maggioranza dei presenti all'assemblea stessa, che, con la stessa modalità, nomina un segretario, anche non socio, per la redazione del verbale e se del caso, due scrutatori.

Per le votazioni si procederà per alzata di mano; sarà possibile esprimere il proprio voto per corrispondenza o attraverso altri mezzi di telecomunicazione. In tale ultimo caso si rimanda ai regolamenti interni.

Per le elezioni delle cariche sociali o per deliberazioni concernenti soci, si procederà con la votazione a scrutinio segreto ovvero altra modalità di votazione da specificarsi nei regolamenti interni.

Nelle elezioni delle cariche sociali risultano eletti coloro che riportano il maggior numero di voti; in caso di parità di

voti si procederà, limitatamente agli interessati, con il sistema del ballottaggio.

Le deliberazioni debbono risultare da verbale sottoscritto dal Presidente dell'Assemblea e dal Segretario.

ART. 29

ASSEMBLEE SEPARATE

La cooperativa può svolgere assemblee separate.

Se la società cooperativa ha più di tremila soci e svolge la propria attività in più province ovvero se ha più di cinquecento soci e si realizzano più gestioni mutualistiche, deve prevedere lo svolgimento di assemblee separate ai sensi dell'articolo 2540 c.c.

Le materie, le modalità e la disciplina di tali assemblee separate sono demandate ai regolamenti interni.

ART. 30

ASSEMBLEE SPECIALI

Nel caso di emissione di strumenti finanziari privi del diritto di voto, si rimanda al contenuto dell'art. 2541 c.c. per la disciplina delle assemblee speciali di categoria.

CAPO II

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

ART. 31

COMPOSIZIONE

La società è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da un numero di membri non inferiore a tre e non

superiore a nove. All'atto della nomina l'assemblea ne determina la composizione entro i limiti suddetti.

L'amministrazione della società può essere affidata anche a soggetti non soci;

I possessori di strumenti finanziari, se presenti, possono eleggere un numero di amministratori che non può superare un terzo degli amministratori totali.

Lo Stato o enti pubblici possono eleggere un numero massimo di 3 (tre) amministratori.

Gli amministratori devono essere scelti tra gli appartenenti alle diverse categorie dei soci, in proporzione dell'interesse che ciascuna categoria ha nell'attività sociale; in ogni caso, però la maggioranza degli amministratori deve essere scelta tra i soci cooperatori ovvero tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche.

Gli amministratori sono nominati per un periodo non superiore a tre esercizi, e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. Ciascun amministratore può essere rieletto ai sensi dell'articolo 2542 c.c.

Il consiglio, qualora non vi abbia provveduto l'assemblea, elegge fra i suoi membri il presidente e un vice presidente che sostituisce il presidente nei casi di assenza o impedimento.

ART. 32

COMPETENZE

L'amministrazione ordinaria e straordinaria della società è affidata ad un Consiglio, il quale è investito dei più ampi poteri per la gestione della società.

Spetta al Consiglio di Amministrazione (a titolo meramente esemplificativo):

- deliberare e stipulare tutti gli atti e contratti di ogni genere, necessari od utili alla realizzazione dell'oggetto sociale, eccezion fatta per quelli espressamente riservati all'Assemblea dallo statuto e dalla legge;

- fissare le direttive per l'attività sociale;

- formulare programmi annuali e/o pluriennali da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;

- stabilire i compensi per i soci-lavoratori, sulla base di quanto stabilito dal regolamento, i consulenti, i tecnici e, se nominato, il direttore dell'azienda;

- redigere i bilanci;

- compilare i regolamenti interni da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;

- stipulare e dare esecuzione alle convenzioni con Istituti di Credito ed altri Enti;

- accettare contributi dello Stato o di altri Enti pubblici, donazioni, liberalità di associazioni e di privati;

- assumere lavori ed assegnarli;

- convenire prezzi ed esigerli;

- compiere operazioni finanziarie, sia attive sia passive, di qualsiasi genere ed ammontare; contrarre mutui; aprire ed estinguere conti di deposito, richiedere ed utilizzare fidi, richiedere prestiti bancari, emettere assegni all'ordine della società o di terzi a valere su disponibilità liquide o su linee di credito;
- rilasciare effetti cambiari, accettare, cedere, girare, scontare credito ed effetti cambiari e cartolari in genere;
- investire disponibilità liquide in titoli mobiliari;
- deliberare sulla cancellazione, riduzione delle ipoteche, rinuncia a privilegi, a pegni ed altre garanzie;
- deliberare le partecipazioni e le adesioni a Consorzi e ad altri organismi di integrazione economica e determinare l'ammontare delle quote di partecipazione e di interessenza;
- nominare i rappresentanti della cooperativa in seno agli organismi cui esso aderisce, scegliendoli preferibilmente nel proprio ambito;
- affidare incarichi per l'elaborazione di studi e di ricerche su problematiche interessanti l'attività sociale;
- promuovere e sostenere liti davanti a qualsiasi Autorità giudiziaria ed amministrativa in qualunque grado di giurisdizione, recederne, transigere bonariamente o a mezzo di arbitri anche amichevoli compositori;
- fare elezioni di domicilio;
- assumere, sospendere e licenziare il personale dipendente

dalla cooperativa fissandone la qualifica, le mansioni e la retribuzione con il parere del Direttore;

- deliberare ed attuare tutte le altre iniziative, operazioni ed atti, anche se non specificatamente attribuiti nei precedenti punti alla sua competenza.

Il Consiglio di Amministrazione potrà comunque effettuare tutte quelle attività ed iniziative che la legge o lo statuto non attribuiscono alla competenza dell'assemblea.

Gli amministratori possono acquistare o rimborsare azioni della cooperativa.

Il consiglio di amministrazione può delegare proprie attribuzioni ad un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi componenti, o ad uno o più dei suoi componenti. Il consiglio di amministrazione determina il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega; può sempre impartire direttive agli organi delegati e avocare a sé operazioni rientranti nella delega. Non possono essere delegate le attribuzioni indicate dalla legge di esclusiva competenza del consiglio di amministrazione.

Gli amministratori, in occasione della approvazione del bilancio di esercizio debbono, nella relazione sulla gestione indicare specificamente i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico.

Il Direttore, se nominato, partecipa di diritto, con parere consultivo, alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'art. 2386 c.c..

ART. 33

DISCIPLINA DEL

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il consiglio si raduna nel luogo indicato nell'avviso di convocazione tutte le volte che lo giudichi necessario il presidente o in sua assenza o impedimento il vice presidente, o quando ne sia fatta richiesta scritta dalla maggioranza dei suoi componenti o dal collegio sindacale con deliberazione assunta a maggioranza.

Di regola la convocazione è fatta almeno 8 (otto) giorni prima di quello fissato per la riunione, con avviso spedito con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento. Nei casi di urgenza il termine può essere più breve.

Le riunioni del consiglio sono presiedute dal presidente e in sua assenza, dal vice presidente. In mancanza di quest'ultimo, saranno presiedute dal consigliere più anziano di età. Per la validità delle deliberazioni del consiglio di amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori in carica.

Le deliberazioni del consiglio di amministrazione sono prese a maggioranza assoluta dei presenti. Il voto non può essere dato

per rappresentanza.

Le votazioni sono normalmente palesi; sono invece segrete, quando ciò sia richiesto anche da un solo consigliere, oppure quando si tratti di affari nei quali siano interessati sindaci e amministratori o il direttore, oppure loro parenti o affini fino al terzo grado.

A parità di voti nelle votazioni palesi, prevale il voto del presidente.

Le deliberazioni del consiglio di amministrazione risultano da processi verbali che, trascritti su apposito libro tenuto a norma di legge, vengono firmati dal presidente della seduta e dal segretario.

ART. 34

POTERI DI RAPPRESENTANZA

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale.

La rappresentanza legale della società di fronte a qualunque autorità giudiziaria o amministrativa e di fronte ai terzi, nonché la firma sociale, è delegata al presidente del consiglio di amministrazione.

Egli ha la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la Cooperativa, davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa, e in qualunque grado di giurisdizione.

Spetta inoltre al presidente:

- a) convocare il Consiglio di Amministrazione, fissare l'ordine del giorno e coordinarne i lavori;
- b) dare esecuzione ai deliberati degli organi collegiali della cooperativa;
- c) sovrintendere a tutta l'attività della Cooperativa.

In caso di assenza od impedimento del Presidente tutti i poteri e le funzioni a lui attribuiti spettano al Vice Presidente e, in mancanza di entrambi, ad un Consigliere designato dal Consiglio. Di fronte ai terzi la firma del Vice Presidente costituisce la prova legale dell'assenza o dell'impedimento del Presidente o di carica vacante.

Salvo diversa disposizione della delibera di delega, la rappresentanza legale e la firma sociale spettano altresì all'amministratore delegato se previsto.

CAPO III

COLLEGIO SINDACALE

ART. 35

COMPOSIZIONE

Verificatisi i presupposti di legge previsti dall'art. 2477 c.c., nonché quando la società emetta strumenti finanziari non partecipativi, la cooperativa è controllata da un collegio sindacale composto da tre sindaci effettivi e due supplenti nominati dall'assemblea, la quale ne determina il compenso tenuto conto delle tariffe professionali e designa altresì il presidente.

I sindaci restano in carica per tre esercizi, e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il collegio è stato ricostituito. I sindaci sono rieleggibili.

Almeno un membro effettivo ed uno supplente devono essere scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero della giustizia. I restanti membri, se non iscritti in tale registro, devono essere scelti fra gli iscritti negli albi professionali individuati con decreto del Ministro della giustizia, o fra i professori universitari di ruolo, in materie economiche o giuridiche.

ART. 36

COMPITI DEL COLLEGIO SINDACALE

Il collegio sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.

I sindaci, in occasione della approvazione del bilancio di esercizio debbono, nella loro relazione indicare specificamente i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico ed evidenzierà la condizione di prevalenza anche con riferimento alle leggi speciali.

Può esercitare anche il controllo contabile qualora la cooperativa non faccia ricorso al mercato del capitale di rischio e non sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato. In questo caso, l'intero collegio sindacale è costituito da revisori contabili iscritti nel registro istituito presso il Ministero della giustizia.

ART. 37

MODALITA' DI ELEZIONE

DEL COLLEGIO SINDACALE

La nomina del collegio sindacale è determinata dall'assemblea sulla base delle maggioranze previste dal presente statuto.

I possessori di strumenti finanziari possono eleggere un membro del collegio sindacale.

Lo Stato o enti pubblici possono eleggere uno o più sindaci.

In ogni caso, la nomina della maggioranza degli amministratori è riservata all'assemblea.

ART. 38

CONTROLLO CONTABILE

Nel caso in cui la cooperativa non sia tenuta alla nomina del collegio sindacale ovvero faccia ricorso al mercato del capitale di rischio e sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato, il controllo contabile sulla società è esercitato da un revisore contabile o da una società di revisione iscritti nel registro istituito presso il Ministero della giustizia.

L'incarico del controllo contabile è conferito dall'assemblea, sentito il collegio sindacale (ove presente), la quale determina il corrispettivo spettante al revisore o alla società di revisione, tenuto conto delle tariffe professionali, per l'intera durata dell'incarico.

L'incarico ha la durata di tre esercizi, con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico.

TITOLO VI

SCIOGLIMENTO - INSOLVENZA - LIQUIDAZIONE

ART. 39

SCIOGLIMENTO

La cooperativa, oltre che nei casi previsti dalla legge, può essere sciolta con deliberazione dell'assemblea straordinaria.

ART. 40

MODALITA' DI LIQUIDAZIONE

In caso di scioglimento della cooperativa, l'assemblea straordinaria, nominerà uno o più liquidatori preferibilmente tra i soci determinandone i poteri. L'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, dovrà essere devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

ART. 41

INSOLVENZA

In caso d'insolvenza, qualora la cooperativa svolga un'attività commerciale, deve ritenersi assoggettata a liquidazione coatta amministrativa.

ART. 42

MODIFICAZIONI DELL'ATTO COSTITUTIVO

Alle deliberazioni che importano modificazioni dell'atto costitutivo si applica l'articolo 2436 c.c. La fusione e la scissione di società cooperative sono disciplinate dal titolo V, capo X, sezione II e III del codice civile.

TITOLO VII

DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 43

La cooperativa perde la qualifica di cooperativa a mutualità prevalente quando, per due esercizi consecutivi, non rispetti la condizione di prevalenza, di cui all'art. 2513 c.c. ovvero quando modifichi le previsioni contenute nell'art. 5 del presente statuto ai punti 1), 2), 3), e 4).

In tale caso, sentito il parere del revisore esterno, ove presente, gli amministratori devono redigere il bilancio al fine di determinare il valore effettivo dell'attivo patrimoniale da imputare alle riserve indivisibili. Il bilancio deve essere verificato senza rilievi da una società di revisione.

ART. 44

Per meglio disciplinare il funzionamento interno, il Consiglio

di Amministrazione potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dei soci riuniti in assemblea.

ART. 45

Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le norme del TITOLO VI "Delle società cooperative" del vigente Codice Civile, quelle relative alla disciplina delle s.p.a. e le leggi speciali sulla Cooperazione e relative modifiche ed integrazioni.

III

- di conferire al Presidente dell'Assemblea, i più ampi poteri per procedere a tutte le modifiche o integrazioni al presente verbale o allo statuto che fossero eventualmente richieste dall'autorità competente in sede di iscrizione del presente atto nel Registro delle Imprese.

Il Presidente dichiara di aver accertato che il voto è stato espresso in modo palese con comunicazione orale, con i seguenti risultati:

favorevoli: tutti;

astenuti: nessuno;

contrari: nessuno.

Null'altro essendovi da deliberare il Presidente proclama i risultati delle votazioni e dichiara sciolta l'assemblea alle ore diciotto e ventotto minuti.

Di questo atto, in parte scritto con mezzo meccanico ai sensi

di legge da persona di mia fiducia ed in parte a mano da me

Notaio, ho dato lettura, con quanto allegato, alla parte che

lo approva come conforme alla sua volontà e meco lo firma alle

ore diciotto e trentadue minuti.

Consta l'atto stesso di fogli 12 (dodici) di cui sono occupate

le prime 44 (quarantaquattro) pagine per intero e fin qui

della numero 45 (quarantacinque).

F.TO DI MEGLIO PATRIZIA

F.TO CESIRA DE MICHELE NOTAIO (SIGILLO)